

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 801

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **TABLADINI** e **BRICCARELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1994

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII
Disposizione transitoria e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Ad oltre quarantasei anni dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, rimane in vita la XIII delle Disposizioni transitorie e finali, relativa ai membri e ai discendenti di Casa Savoia. Essa prevede al primo comma che i membri e i discendenti di Casa Savoia non siano elettori e non possano ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive. Al secondo comma prevede che agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi siano vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Il terzo comma della XII Disposizione prevede che i beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei discendenti maschi, sono avocati allo Stato, che i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Ora ci sembra che le norme dettate dai commi primo e secondo della XIII Disposizione siano ormai anacronistiche. L'Italia ha sperimentato una solida democrazia e una ferma struttura repubblicana, che peraltro non può essere oggetto di revisione

costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 139 della Costituzione.

Non vediamo come l'ingresso degli eredi maschi di Casa Savoia possa rappresentare un pericolo per la forma repubblicana o per il sereno vivere delle istituzioni italiane. Non si capisce in che modo la virilità dei Savoia (l'ingresso è vietato infatti ai soli discendenti maschi) possa mettere in crisi lo Stato italiano. Eppoi oltretutto si fa strada l'ipotesi per cui qualche spermatozoo di Casa Savoia possa essere già entrato in Italia, magari clandestinamente. Pensiamo che non si possa ulteriormente negare ai giovani Savoia il legittimo ingresso nel Paese che sostengono di amare, il Paese in cui entrano extracomunitari con o senza permesso di soggiorno, un Paese in cui tutto può accadere fuorchè una restaurazione della monarchia.

Si lascia in vita la disposizione prevista dal comma terzo per evitare il possibile sorgere di contestazioni in merito ai beni degli ex re di Casa Savoia, già avocati allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—
Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII
Disposizione transitoria e finale della Costi-
tuzione sono abrogati.

